



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

SETTORE 2° - SERVIZI ALLA PERSONA

*UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE
AMMINISTRATIVA*

ORDINANZA N° 197 DEL 30/06/2023

**Oggetto: DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA -
LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE PER LA CORRENTE
STAGIONE ESTIVA 2023.**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il fenomeno del consumo di bevande alcoliche sulle aree pubbliche al di fuori dei locali autorizzati alla somministrazione ai sensi della normativa vigente, in particolare durante la stagione estiva parimenti alle due precedenti, pone rilevanti problemi di tutela del territorio e scadimento della qualità urbana – in particolare durante le ore notturne – in funzione del copioso abbandono sulle aree pubbliche di contenitori, prevalentemente in vetro, ma anche fenomeni di turbativa della tranquillità e del diritto al riposo dei residenti;
- che, in particolare, a suscitare apprensione è il diffuso fenomeno - non di rado posto in essere anche da persone molto giovani - di consumare nelle ore serali/notturne, direttamente presso gli spazi pubblici, bevande alcoliche anche in grande quantità, spesso acquistato per asporto, comportamento cui sono correlati i descritti effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, ma anche talvolta all'interno dei luoghi privati;
- che negli ultimi tempi si sta diffondendo la moda giovanile del “Binge drinking” (abbuffate alcoliche) stesso organizzate previ contatti sui social, e svolte in parchi cittadini e/o spiagge;
- che parallelamente alle descritte esigenze di tutela del decoro e della vivibilità urbana, anche il legislatore nazionale ha richiamato l'attenzione sul consumo di alcool in particolare da parte dei minori, riconoscendo che la dimensione che sta assumendo il fenomeno richiede azioni concrete al fine di arginare questa piaga e individuando, nel contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni, una priorità in termine di salute pubblica e di

emergenza sociale intervenendo, a tal fine, proibendo la vendita e la somministrazione di tali bevande a chi non ha raggiunto la maggiore età (cd. Decreto Balduzzi - d.l.n. 158/2013, convertito con Legge n. 189/2012 e ss. mm.);

- che il descritto fenomeno è prevalentemente da ricollegare all'acquisto per asporto, anche a basso costo, delle bevande alcoliche da consumare poi negli spazi aperti;

-che il consumo non responsabile di alcool sfocia anche, con sempre maggiore frequenza, in episodi di inciviltà che coinvolgono gruppi di persone, fino a favorire le descritte situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si accompagnano anche a condizioni di potenziale pericolo per i fruitori degli spazi pubblici;

- che tali problemi spesso sono caratterizzati da una distribuzione "a macchia di leopardo", contestualmente all'apertura/chiusura di esercizi pubblici o commerciali con attività di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche creando di fatto la necessità di adottare misure mirate e puntuali per limitare tali comportamenti scorretti;

DATO ATTO:

- che all'Amministrazione Comunale sono pervenute segnalazioni con richiesta di intervento finalizzate a contenere, da un lato, il fenomeno degli abbandoni di contenitori (prevalentemente in vetro) di bevande alcoliche sul suolo pubblico e, dall'altro, delle connesse problematiche di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti alcoolcorrelati, come detto perlopiù riferibili alla stagione estiva in orari serali e notturni;
- che alle aree della cosiddetta "movida", storicamente consolidata, si affiancano sovente altre zone di territorio, anche in parti piuttosto isolate e/o scarsamente illuminate, fra questi le spiagge, ove gruppi composti anche da soggetti molto giovani sono soliti riunirsi per consumare alcolici;
- che tali fenomeni sono, nella maggior parte dei casi, direttamente riferibili alla attività di vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di attività commerciali in sede fissa, o su area pubblica, di chioschi commerciali e/o autorizzati alla somministrazione, ma anche da parte di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria negli orari serali, in cui maggiore è la frequenza da parte di una clientela giovanile, di distributori automatici;
- che tali atteggiamenti determinano sovente comportamenti riprovevoli che, oltre a compromettere il decoro urbano, generano degrado e scadimento del livello generale di sicurezza sentito dalla cittadinanza, di fatto

comportando nelle aree interessate una riduzione della frequentazione da parte di una clientela rispettosa delle basilari regole di convivenza civile;

- che le condotte sopra citate, unitamente allo smaltimento indiscriminato di contenitori di bevande consumate all'aperto e abbandonati, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e pulizia dei luoghi, in quanto fattore di turbativa dell'ordinato vivere civile, contribuiscono ad un complessivo degrado ambientale con conseguente scadimento della qualità di vita della città costituendo un'evidente lesione dell'interesse collettivo dei cittadini, ed in particolare di quelli che abitano in prossimità delle zone interessate;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Polizia Urbana, in particolare per quanto disposto agli arti 15 e 16 recanti divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro sulla pubblica via e limitazioni al consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici;

RITENUTO pertanto necessario assumere specifici provvedimenti a carattere temporaneo finalizzati a scoraggiare i descritti comportamenti di inciviltà e talvolta di violenza che sono poi alla base delle prese di posizione dei cittadini che risiedono nelle zone interessate ai fenomeni;

RICHIAMATO il d.l. n. 14/2017, convertito in Legge n. 48/2017, recante nuove disposizioni per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana;

PRESO ATTO del nuovo dettato dell'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000 (TUEL), testo modificato dal citato d.l. n. 14/2017 – art. 8, in base al quale il Sindaco è tenuto ad assumere, con provvedimenti contingibili ed urgenti (comma 5), ovvero ordinari (comma 7), misure volte a *"..superare situazioni di degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

VISTA la legge regionale 02/01/2007, n. 1 (T.U. commercio) ;

VISTO il T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931);

VISTI gli art. 7 bis e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

A chiunque risulti a vario titolo e in forme diverse autorizzato alla vendita al dettaglio o alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con possibilità di vendita per asporto, anche in circoli privati, ivi compresi i gestori di distributori automatici, è fatto divieto di vendere e somministrare per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualsiasi tipo di contenitori nei seguenti periodi: dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nei giorni di venerdì, sabato, domenica, comprese festività infrasettimanali, nel periodo decorrente da venerdì 30 giugno 2023 a domenica 10 settembre 2023.

RAMMENTA

Il divieto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli spazi pubblici comunque intesi (strade, passeggiate, spiagge etc.) fatta eccezione per le aree di pertinenza dei pubblici esercizi (dehors) ed eventuali eventi autorizzati dal Comune (pubbliche manifestazioni, sagre, etc.)

AVVERTE

Che l'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente ordinanza è sanzionata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

DISPONE

- 1) La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del comune e la diffusione dello stesso con tutti i mezzi disponibili;
- 2) La trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura – UTG di Savona e alle forze di polizia presenti sul territorio cittadino.

RICORDA

Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) nei termini e nei modi di legge;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR. 1199/1971.

Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

Il Sindaco

MARCO MELGRATI / ArubaPEC S.p.A.
